

Un quesito su tagli culturali e nulla-osta dell'Ente Parco

Risponde l'Avv. Valentina Stefutti

DOCUMENTI

2009

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: Deve essere richiesto il nulla-osta per i cd. tagli colturali? Potrebbero infatti verificarsi casi in cui ai sensi dell'art.6 della L.227/01 "I tagli eseguiti in conformità al presente articolo ed alle specifiche norme regionali vigenti, sono considerati tagli colturali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 152, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490." Recita la predetta disposizione: "Non è richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 151: c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell'articolo 146, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia". E' corretto ritenere che per i tagli colturali, ancorché definiti con legge regionale, non è necessaria alcuna autorizzazione e alcun nulla-osta? Può essere comunque ipotizzabile, anche in assenza di titolo a richiedere il nulla osta, il rilascio di una autorizzazione ai sensi dell'art. 11 c.3. L.394/91 "Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale ?

Come deve essere intesa la dizione di cui sopra "salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali" a tutela della titolarità dell'Ente Parco di poter eccepire ad eventuali tagli boschivi, quanto meno sotto il profilo non colturale ma ambientale?

Risposta: (A cura dell'Avv. Valentina Stefutti): Il quesito proposto sembra inquadrare in maniera più che corretta le problematiche che vengono in essere, per cui sarà in questa sede sufficiente fornire solo un paio di precisazioni.

In primo luogo, la previsione di cui all'art.151 del D.lgs 490/99, oggi trasfusa nell'art.149 del D.lgs. 42/04 s.m.i. , prevede che on sia richiesta l'autorizzazioni paesaggistica per i tagli colturali, con la precisazione che, in ogni caso, questi debbano essere non solo previsti, ma anche espressamente autorizzati dalle norme vigenti in materia (in particolare: leggi forestali e piani di assestamento forestale).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Peraltro, sempre ai fini paesaggistici, la Terza Sezione della Corte di Cassazione, in una recentissima pronuncia, ha ribadito che *“nessun rilievo assume, ai fini della configurazione del reato paesaggistico, la comunicazione di taglio di legna perché questa denuncia non autorizza il taglio a raso e tantomeno lo spianamento di un terreno ma solo il taglio di legna da ardere. Nell’area boschiva protetta ogni intervento modificativo deve essere autorizzato. Lo sradicamento di alberi ed il livellamento del terreno costituiscono a tutti gli effetti “lavori” ai sensi dell’art. 181 D.L.vo 42/04”* (cfr. Cass. Pen. III n. 43863 del 17 novembre 2009).

Come si vede, pertanto, la nozione di taglio colturale nelle aree vincolate, proprio in forza della valenza dei beni che la norma intende proteggere, deve intendersi di stretta applicazione.

Ciò premesso, la norma di cui all’art.149 del Codice Urbani, né potrebbe essere altrimenti, si riferisce alla sola autorizzazione paesaggistica, e non già ai titoli abilitativi previsti dalla legge quadro sulle aree naturali protette 6 dicembre 1991 n.394, che tutela un bene diverso, vale a dire il bene ambiente, sia sotto il profilo sostanziale che sotto il profilo ontologico.

Corretti, sotto questo specifico profilo, appaiono quindi da un lato il riferimento all’art.11 comma 3 lett.a) della legge-quadro, la cui violazione esita nella sanzione, di natura penale contravvenzionale, di cui all’art.30 comma 1. Dall’altro, il riferimento alla fattispecie derogatoria, anch’essa da intendersi di strettissima interpretazione, che consente lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, di natura tradizionale, e nelle sole aree individuate a tale scopo.

Con la ulteriore conseguenza che, perdurante il regime di salvaguardia, le predette attività dovrebbero in ogni caso essere preventivamente autorizzate dall’Ente.

Publicato il giorno 8 dicembre 2009

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull'argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
INformazione

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.